



FAQ – Domande frequenti sull'applicazione della LTBC

A. Informazioni generali: Importazione, transito ed esportazione di beni culturali

La legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC, RS 444.1) e la relativa ordinanza esecutiva (OTBC, RS 444.11) sono in vigore dal 1° giugno 2005. Attuano in Svizzera la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Convenzione UNESCO del 1970, RS 0.444.1) e la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO del 2001, RS 0.444.2).

La LTBC disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il loro rimpatrio dalla Svizzera. Con questa legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite dei beni culturali (art. 1 LTBC).

I beni culturali importati, fatti transitare o esportati devono essere dichiarati specificatamente come tali alla dogana svizzera (art. 4a LTBC). Anche il loro immagazzinamento nei depositi doganali è considerato importazione ai sensi della LTBC (art. 19 cpv. 3 LTBC). La/il depositaria/o deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate (art. 66 della legge sulle dogane, LD, RS 631.0, e art. 182 segg. dell'ordinanza sulle dogane, OD, RS 631.01). I beni culturali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC s'intendono merci sensibili (n. 14 allegato 2 OD).

Chi intende importare, fare transitare o esportare beni culturali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC deve dichiararlo alla dogana e indicare quanto segue (art. 4a LTBC e art. 25 OTBC):

- **il tipo di bene culturale;**
- i dati il più possibile precisi sul **luogo di produzione** o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, **sul luogo di ritrovamento** del bene culturale;
- se l'esportazione del bene culturale da uno Stato contraente alla Convenzione UNESCO del 1970 è soggetta ad **autorizzazione** secondo la legislazione di tale Stato; in caso affermativo, l'autorizzazione deve essere presentata alle autorità doganali.

In base al **principio di autodichiarazione previsto dalla procedura d'imposizione doganale**, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione assumere la responsabilità di allestire una dichiarazione delle merci che oltrepassano la dogana corretta e conforme al diritto (art. 18, 21, 25 e 26 LD). Si fa riferimento alla «responsabilità personale delle persone coinvolte nel traffico di persone e merci attraverso la linea di confine» (FF 2004 485, in particolare pag. 523) ed è quindi necessario che la persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione valuti singolarmente gli oggetti per determinare se si tratta di beni culturali.

La dogana svizzera controlla l'entrata e l'uscita dei beni culturali alla frontiera svizzera. La procedura di sdoganamento (moduli applicabili, voce di tariffa applicabile ecc.) si svolge secondo la legislazione doganale (art. 19 LTBC e art. 23 OTBC).




Le dichiarazioni mancanti o false e l'importazione, il transito o l'esportazione illeciti di beni culturali sono punibile (art. 24 LTBC).

B. FAQ – Domande frequenti


1. Come si definisce un bene culturale?

I diritti e doveri derivanti dalla LTBC si fondano sulla definizione di bene culturale espressa all'art. 2 cpv. 1 della legge stessa. La seguente lista di controllo permette di determinare se un oggetto rientra in tale definizione e va compilata secondo il principio dell'autodichiarazione. In caso di risposta affermativa a entrambe le domande riportate di seguito, si tratta di un bene culturale.

I. L'oggetto rientra in una delle categorie citate nella Convenzione UNESCO del 1970 (art. 1) o nella Convenzione UNESCO del 2001 (art. 1 cpv. 1 lett. a)?	Si	No
• Collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia, oggetti d'interesse paleontologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) o di scoperte archeologiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Oggetti d'antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Materiale etnologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beni d'interesse artistico quali quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano), opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale, incisioni, stampe e litografie originali, assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare, isolati o in collezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (per es. oggetti e resti umani)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



II. L'oggetto ha importanza per uno degli ambiti menzionati all'art. 2 cpv. 1 LTBC?	Si	No
• Archeologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Preistoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Storia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Letteratura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Scienza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Quando un oggetto è considerato importante ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LTBC?

Quali siano i beni culturali da ritenersi importanti in un determinato contesto è una questione soggetta al continuo mutare delle percezioni e delle idee. Essa può essere giudicata unicamente tenendo conto della comunità al cui patrimonio culturale i beni appartengono e del contesto specifico. Questa valutazione è coadiuvata dallo stato attuale delle discussioni degli addetti ai lavori nei campi scientifici menzionati (cfr. [Messaggio del Consiglio federale](#), p. 495).

Dai dibattiti parlamentari sulla LTBC è emerso che gli oggetti archeologici vanno considerati a priori come importanti e l'UFC applica questa volontà del legislatore. Questa prassi è stata confermata da diverse sentenze dall'entrata in vigore della LTBC il 1° luglio 2005 e corrisponde allo scopo della LTBC, ossia fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali, fenomeni che toccano in particolar modo gli oggetti archeologici. Al confine i beni culturali archeologici vanno quindi dichiarati come tali. L'importazione, il transito o l'esportazione illeciti come anche una dichiarazione mancante o falsa dei beni culturali impediscono il controllo adeguato e proporzionato al rischio, mettendo così in pericolo il patrimonio culturale e lo scopo stesso della LTBC.

Inoltre, un oggetto è considerato importante se:

- è esposto in un museo o degno di esserlo;
- il suo smarrimento significherebbe una perdita per il patrimonio culturale;
- è di interesse pubblico;
- è relativamente raro;
- viene menzionato nella letteratura specialistica;
- ... (tale elenco non è esaustivo).



3. Esistono esempi di oggetti che sono stati definiti beni culturali?

Sì. Alcuni esempi di beni culturali sono disponibili al seguente link:

www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/che-cosa-si-intende-per-bene-culturale-ai-sensi-della-legge-sul-.html

La tabella seguente riporta una selezione di oggetti che a seguito di sentenze sono stati considerati beni culturali, confiscati definitivamente e riportati nello Stato d'origine. Ulteriori informazioni su restituzioni concluse sono disponibili al seguente link:

www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/attualita---comunicati-ai-media/attualita---comunicati-ai-media-2015-2019.html

Immagine del bene culturale	Descrizione	Origine	Restituzione
	Solido bizantino del VII secolo d.C. e sesterzio Diva Faustina del II secolo d.C.	Serbia	23.04.2017
	Brocca, recipiente per balsamo, ciotola con piede e frammento di un busto femminile risalenti al VI secolo a.C.	Italia	11.07.2016

	<p>Testa di re, Antico Egitto, Nuovo regno, XVIII–XIX dinastia</p>	<p>Egitto</p>	<p>01.06.2015</p>
	<p>Due tavolette mesopotamiche con iscrizioni cuneiformi del III–I secolo a.C.</p>	<p>Iraq</p>	<p>23.11.2015</p>
	<p>Statuetta in terracotta risalente alla dinastia Han, ca. 200 a.C.</p>	<p>Cina</p>	<p>11.12.2014</p>

4. L'UFC redige perizie sull'appartenenza o meno di un oggetto ai beni culturali che sottostanno all'obbligo di dichiarazione?

Il servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali fornisce alle cerchie interessate informazioni in merito alle questioni connesse al trasferimento dei beni culturali (art. 18 LTBC). Può cioè fornire informazioni generali sulle disposizioni della LTBC ma non consulenza riguardo alla dichiarazione di singoli oggetti. Per la procedura doganale si applica il principio dell'autodichiarazione della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che comprende anche la dichiarazione corretta e conforme alla legge del traffico di merci transfrontaliero (art. 25 seg. LD).

5. L'UFC redige perizie sul valore finanziario di un bene culturale?

Per accertare il valore finanziario di un bene culturale occorre rivolgersi a specialisti privati. Il servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali non redige questo genere di perizie.

6. Cosa si intende con origine, provenienza, Paese di spedizione, Paese di esportazione, ecc.?

Una definizione generale di questi termini non è sempre possibile poiché il loro significato dipende dal contesto nel quale vengono impiegati. La tabella seguente fornisce alcuni riferimenti per il loro uso pratico (l'elenco non è esaustivo).

Contesto	Uso
OTBC	Nell'OTBC per «origine» o «provenienza» di un bene culturale si intendono il suo luogo di produzione o di ritrovamento.
Dogana	Nella procedura doganale, per la dichiarazione di oggetti occorre fare la distinzione fra i termini «origine» e «Paese di spedizione». È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale. È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero (art. 10 Ordinanza sulla statistica del commercio esterno; RS 632.14).
Musei	Nel contesto museale, con «provenienza» ci si riferisce ai rapporti di proprietà di un oggetto (cfr. il Codice etico dell'ICOM per i musei al link www.museums.ch/it/assets/files/dossiers_i/Standards/I%20codice%20etico%20icom.pdf).

NB: la definizione di un termine può dipendere anche dalla lingua nella quale è impiegato. Rispetto all'italiano, il termine «provenienza» potrebbe ad esempio avere un significato diverso in francese (provenance) o tedesco (Provenienz).

7. Quale numero convenzionale statistico va indicato sulla dichiarazione doganale?

911	Se l'oggetto è stato esportato da uno Stato contraente (alla Convenzione UNESCO del 1970, cfr. link qui di seguito) e l'esportazione è soggetta all'autorizzazione in questo Stato.
912	Se l'oggetto è stato esportato da uno Stato contraente (alla Convenzione UNESCO del 1970, cfr. link qui di seguito) e l'esportazione non è soggetta all'autorizzazione in questo Stato.
913	Se l'oggetto non è stato esportato da uno Stato contraente (alla Convenzione UNESCO del 1970).

L'elenco aggiornato degli Stati che hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 è disponibile su:

www.unesco.org/eri/la/convention.asp?order=alpha&language=F&KO=13039%20
www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012311/index.html

8. L'UFC può fornire informazioni su un oggetto trattenuto in dogana con riferimento alla LTBC?

L'UFC non può fornire informazioni in merito. Le autorità doganali sono autorizzate a trattenere beni culturali sospetti all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione (art. 19 LTBC e art. 104 LD). In questi casi l'ufficio doganale competente informa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la spedizione in questione è un bene culturale sospetto sul quale devono essere effettuati chiarificazioni interne. Non è possibile fornire ulteriori informazioni fino alla conclusione di tali accertamenti - nemmeno sulla durata della ritenzione.

9. Per poter importare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dallo Stato estero?

L'obbligo di **presentare un'autorizzazione per l'esportazione** si applica a tutti gli Stati di esportazione con i quali è stato concluso un **accordo bilaterale** (art. 7 LTBC, art. 24 cpv. 3 OTBC). Se tale autorizzazione non può essere presentata, l'importazione prevista è considerata illecita e perseguibile penalmente (art. 24 cpv. 1 lett. c LTBC).

Accordi bilaterali*			
Stato		Data di conclusione	Data di entrata in vigore
1	Messico	24.08.2017	25.07.2018
2	Perù	12.07.2016	19.10.2016
3	Cina	16.08.2013	08.01.2014
4	Cipro	11.01.2013	15.02.2014
5	Egitto	14.10.2010	20.02.2011
6	Colombia	01.02.2010	04.08.2011
7	Grecia	15.05.2007	13.04.2011
8	Italia	20.10.2006	27.04.2008

*Ulteriori informazioni sugli accordi bilaterali sono raccolte sul sito dell'UFC alla pagina www.bak.admin.ch/kgt > Convenzioni bilaterali.

10. Per poter esportare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dalla Confederazione?

Soltanto per i beni culturali iscritti nell'Elenco federale (Elenco TBC) è necessario ottenere dal servizio specializzato un'autorizzazione per l'esportazione temporanea dalla Svizzera (art. 5 LTBC). Ciò riguarda esclusivamente i beni culturali di proprietà della Confederazione. L'Elenco TBC è consultabile al seguente link:

www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-dei-beni-culturali/elenco-federale.html

11. Per poter esportare un oggetto è necessario presentare un'autorizzazione per l'esportazione concessa dalle autorità cantonali?

È possibile che il diritto cantonale preveda restrizioni per l'esportazione, solitamente non applicabili ai beni culturali stranieri. Tale punto va chiarito direttamente con le **autorità cantonali competenti** (ad esempio se si tratta di un bene culturale iscritto in un inventario cantonale).

12. Vi sono regole specifiche per i beni culturali provenienti dall'Iraq o dalla Siria?

Sì. Visto l'art. 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb; RS 946.231) il Consiglio federale ha emanato due ordinanze che introducono misure nei confronti di questi due Paesi.

Iraq

Conformemente all'art. 1a dell'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206):

- sono vietati l'importazione, il transito e l'esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l'attività di mediazione, l'acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell'Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.
- L'esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell'Iraq dopo il 2 agosto 1990.

Siria

Conformemente all'art. 9a dell'ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7):

- sono vietati l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:
 - siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
 - siano stati esportati illegalmente dalla Siria, in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.
- Tale divieto non si applica se si può dimostrare che i beni:
 - sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011;
 - vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

13. Dove è possibile ottenere maggiori dettagli in merito alle formalità doganali (moduli, ecc.)?

Amministrazione federale delle dogane (AFD)
Centrale d'informazione della dogana

Modulo di contatto: <https://www.webapps.ezv.admin.ch/apps/contactForm/?lang=it>
+41 58 467 15 15

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html> > Informazioni per privati > Divieti, limitazioni e autorizzazioni > Trasferimento dei beni culturali

14. Dove è possibile ottenere maggiori dettagli in merito alla LTBC?

Ufficio federale della cultura (UFC)
Sezione Musei e collezioni (SM&C)
Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali (STBC)

kgt@bak.admin.ch
+41 58 462 03 25

www.bak.admin.ch/kgt